

Repertorio n. 1848

Raccolta n. 1339



Roberto Balletta
NOTAIO

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sei giugno duemilaventidue

- 06.06.2022 -

In Corbetta, presso il mio studio in via Verdi n. 121.

Avanti a me Roberto Balletta, notaio in Corbetta, iscritto al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con studio in Corbetta alla via Verdi n.121, è presente:

- **MARELLI Marco Natale**, nato a Morimondo il 25 dicembre 1961, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, che interviene al presente atto, ai sensi del vigente Statuto, nella qualità di Presidente dell'assemblea, come infra nominato, del consorzio:

"CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI", con sede in Albairate, Via Cesare Battisti n.2, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 13157010151, iscritto al R.E.A. MI - 1622057.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, premette che in data trenta maggio duemilaventidue alle ore sedici e minuti trenta si è riunita in Cassinetta di Lugagnano in Piazza Gaetano Negri n. 3, presso la sala consiliare, ai sensi e per gli effetti dell'art.115, comma 7 bis, T.U.E.L., l'assemblea del suddetto consorzio alla quale io notaio ho personalmente assistito in presenza del Presidente MARELLI Marco Natale sopra generalizzato.

Il presente verbale viene quindi da me notaio redatto in maniera non contestuale, nei tempi necessari per consentire la sottoscrizione del Presidente MARELLI Marco Natale e la registrazione.

Il Presidente MARELLI Marco Natale mi ha richiesto di verbalizzare detta assemblea avente il seguente

Ordine del Giorno

1. Trasformazione, ex art. 115 dlgs 267/2000 e art. 2500-octies c.c., del Consorzio dei Comuni dei Navigli in Società per azioni mista pubblico-privato ex art. 17 dlgs 175/2016, in esito alla procedura di gara CIG 8901541802 per l'individuazione del socio operatore e appaltatore del ciclo dei rifiuti – Deliberazioni inerenti e conseguenti.

E mi chiede di redigerne il relativo verbale in maniera non contestuale.

Il Presidente quindi constata e fa constatare quanto segue.

Assume la presidenza della assemblea per designazione unanime degli intervenuti MARELLI Marco Natale, nella qualità specificata in comparizione, il quale constata e mi dichiara che:

- a) l'assemblea è stata convocata a norma dello statuto consortile;
- b) partecipano al consorzio, in quote paritarie, i Comuni di: Albairate, Arluno, Bernate Ticino, Besate, Bubbiano, Busto Garolfo, Calvignasco, Casorate Primo, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cisliano, Corbetta, Cusago, Inveruno, Mesero, Morimondo, Nosate, Ozero, Vanzaghello, Vittuone;

c) sono presenti i seguenti Enti Pubblici Territoriali Consorziati:

- Comune di **Arluno**, con sede in Arluno, Piazza De Gasperi n.7, codice fiscale 02938070154, in persona del Sindaco Moreno Agolli, legittimato con Delibera del Consiglio Comunale in data 7 maggio 2021, n. 25, esecutiva;

REGISTRATO A

DP I MILANO

UT APSRI

Il 07 giugno 2022

al n. 46944 serie 1T

esente

- Comune di **Bernate Ticino**, con sede in Bernate Ticino, Piazza della Pace, codice fiscale 03365620156, in persona del Sindaco Mariapia Colombo, legittimato con Delibera del Consiglio Comunale in data 30 aprile 2021, n. 16, esecutiva;
- Comune di **Besate**, con sede in Besate, Via Duca Uberto Visconti di Modrone n.5, codice fiscale 04935080152, in persona del Sindaco Gian Pietro Beltrami, legittimato con Delibera del Consiglio Comunale in data 11 giugno 2021, n. 7, esecutiva;
- Comune di **Bubbiano**, con sede in Bubbiano, Piazza Vittorio Veneto n. 16, codice fiscale 80137950152, in persona del Sindaco Patrizia Gentile, legittimato con Delibera del Consiglio Comunale in data 29 maggio 2021, n. 11, esecutiva;
- Comune di **Busto Garolfo**, con sede in Busto Garolfo, Piazza Armando Diaz n. 2, codice fiscale 00873100150, in persona di Andrea Milan, per delega, legittimato con Delibera del Consiglio Comunale in data 19 maggio 2021, n. 23, esecutiva;
- Comune di **Calvignasco**, con sede in Calvignasco, Via Fiume n.5, codice fiscale 80105450151, in persona del Sindaco Giuseppe Gandini, legittimato con Delibera del Consiglio Comunale in data 30 aprile 2021, n. 7, esecutiva;
- Comune di **Casorate Primo**, con sede in Casorate Primo, Via Dall'Orto n. 15, codice fiscale 00468580188, in persona del Sindaco Enrico Vai, legittimato con Delibera del Consiglio Comunale in data 14 maggio 2021, n. 22, esecutiva;
- Comune di **Cassinetta di Lugagnano**, con sede in Cassinetta di Lugagnano, Piazza G. Negri n.3, codice fiscale 03621920150, in persona del Sindaco Domenico Finiguerra, legittimato con Delibera del Consiglio Comunale in data 17 maggio 2021, n. 20, esecutiva;
- Comune di **Castano Primo**, con sede in Castano Primo, Corso Roma - Villa Rusconi, codice fiscale 01639920154, in persona del Sindaco Giuseppe Pignatiello, legittimato con Delibera del Consiglio Comunale in data 22 dicembre 2021, n. 67, esecutiva;
- Comune di **Cislano**, con sede in Cislano, Via Piave n. 9 , codice fiscale 82003070156, in persona del Sindaco Luca Durè, legittimato con Delibera del Consiglio Comunale in data 3 maggio 2021, n. 14, esecutiva;
- Comune di **Corbetta**, con sede in Corbetta, Via Carlo Cattaneo n. 25, codice fiscale 03122360153, in persona del Sindaco Marco Ballarini, legittimato con Delibera del Consiglio Comunale in data 29 aprile 2021, n. 11, esecutiva;
- Comune di **Cusago**, con sede in Cusago, Piazza Soncino, n. 2, codice fiscale 80095950152, in persona del Sindaco Giovanni Triulzi, legittimato con Delibera del Consiglio Comunale in data 28 aprile 2021, n. 17, esecutiva;
- Comune di **Inveruno**, con sede in Inveruno, Via Senatore Giovanni Marcora n. 38/40, codice fiscale 01490870159, in persona del Sindaco Sara Bettinelli, legittimato con Delibera del Consiglio Comunale in data 15 giugno 2021, n. 23, esecutiva;
- Comune di **Mesero**, con sede in Mesero, Via San Bernardo n.41, codice fiscale 03476900158, in persona del Sindaco Davide Garavaglia, legittimato con Delibera del Consiglio Comunale in data 13 maggio 2021, n. 12, esecutiva;

- Comune di **Morimondo**, con sede in Morimondo, Piazza Municipio, codice fiscale 82003090154, in persona del Sindaco Marco Marelli, legittimato con Delibera del Consiglio Comunale in data 17 maggio 2021, n. 15, esecutiva;
- Comune di **Nosate**, con sede in Nosate, Via Ponte di Castano n. 2, codice fiscale 03606860157, in persona di Roberto Cattaneo, legittimato con Delibera del Consiglio Comunale in data 13 maggio 2021, n. 15, esecutiva;
- Comune di **Vanzaghello**, con sede in Vanzaghello, Via Donatori Volontari del Sangue n. 3, codice fiscale 02937320154, in persona del Sindaco Arconte Gatti, legittimato con Delibera del Consiglio Comunale in data 16 maggio 2021, n. 16, esecutiva;
- Comune di **Vittuone**, con sede in Vittuone, Piazza Italia n. 5, codice fiscale 00994350155, in persona di Roberto Cassani, per delega, legittimato con Delibera del Consiglio Comunale in data 25 maggio 2021, n. 14, esecutiva;

d) sono pertanto presenti e legittimati a votare n. 18 (diciotto) enti pubblici consorziati su di un totale di 20 (venti) enti consorziati, come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per volontà del comparente;

e) ai sensi dell'art. 115, comma 7 bis, T.U.E.L., la deliberazione all'ordine del giorno è adottata a maggioranza dei componenti del consorzio;

f) per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: FERRÈ Carlo, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre sono assenti giustificati i consiglieri DE VITO Alessandro, PALLAZZOLI Daniela, MASTAGLIA Raffaella e DAMIANI Delor Loris;

g) per il Collegio dei Revisori sono presenti: MAININI Aldo, quale Presidente dei Revisori Legali e CHIAMETTI Antonella quale revisore; assente giustificato BUSNELLI Andrea Giuseppe.

h) è presente inoltre il Direttore generale MIGLIORATI Christian.

Il Presidente quindi, accertata l'identità dei presenti, l'efficacia delle deleghe e la loro legittimazione, dichiara quindi che l'assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 115, comma 7 bis, T.U.E.L. e dà atto che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

A questo punto il Presidente propone di trattare congiuntamente gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che la delibera che gli enti consorziati sono chiamati ad adottare rappresenta il passo formale necessario per pervenire alla trasformazione del CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI in Società per azioni mista ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 175/2016.

Detto risultato sarà raggiunto a mezzo di un primo passaggio consistente nella trasformazione in società per azioni interamente partecipata dagli originari enti pubblici consorziati per poi addivenire, una volta perfezionata la trasformazione, all'ingresso del socio privato, selezionato ai sensi e nei limiti dell'art. 17 del D. Lgs. 175/2016, a mezzo di un aumento di capitale da offrire a quest'ultimo.

A tal fine il Presidente comunica all'assemblea che le delibere sono state trasmesse a mezzo di Posta Elettronica Certificata in data 14 ottobre 2021 alla Corte dei Conti e alla Autorità Garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 5 co. 3 del D.Lgs. 175/2016.

Quanto alle motivazioni già diffusamente illustrate anche nelle delibere dei Consigli Comunali, Il Presidente espone quanto segue, ai sensi dell'art. 7 co. 7 lett. b) del D. Lgs. n. 175/2016:

"L'ormai remota istituzione del CCN richiede un necessario adeguamento del soggetto giuridico, sul piano amministrativo, ai recenti riferimenti normativi ed operativi in materia di gestione di servizi ed attività pubbliche locali, anche a superamento di possibili incertezze ed ambiguità (si pensi, a mero titolo di esempio, alla soggezione ai piani di razionalizzazione delle società partecipate cui i Comuni sono obbligati ex art 20 DLgs 175 / 2016 o all'iscrizione all'elenco, tenuto da ANAC, delle amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell'art 192 DLgs 50 / 2016 e Linee Guida ANAC 7 / 2017).

Il vigente termine statutario di durata del CCN, al 2030 ex art 7 dello statuto vigente, può ben essere considerato ormai prossimo, tenuto conto della necessità di orizzonti di lungo termine che deve caratterizzare le scelte strategico – istituzionali e tecnico – operative afferenti alle gestioni pubbliche locali.

Come noto, strutturalmente CCN dispone di propri uffici e personale per la elaborazione e la gestione operativa dei piani finanziari e delle tariffe (da ultimo ex deliberazioni ARERA 443 e 444 / 2019) nonché di accertamento e di riscossione della TARI ex art 52 DLgs 446 / 1997), mentre non dispone di proprie risorse umane (in particolare, addetti alla raccolta ed allo spazzamento dei rifiuti) e materiali (tra altri, automezzi e macchinari allo stesso fine) né di partecipazioni in società per la gestione dei servizi tecnico – operativi sul territorio; questi ultimi servizi sono oggetto di affidamento a terzi a mezzo di appalti assegnati ai sensi del DLgs 50 / 2016 ed attuative Linee Guida ANAC; le risorse umane proprie di CCN assegnate agli uffici tecnici sono dunque impegnate in attività di impostazione, programmazione, aggiudicazione e rendicontazione dei numerosi appalti in essere per servizi e forniture, le quali assorbono notevoli tempi ed energie; nell'ambito del processo di ridefinizione amministrativo – operativa di CCN, si deve conseguentemente anche cogliere l'opportunità di individuare strumenti e modalità che possano ridurre e razionalizzare il notevole impegno amministrativo oggi dedicato alla frammentata gestione di numerosi appalti (si pensi all'impostazione degli atti di gara, alle procedure di aggiudicazione, alla gestione e rendicontazione dei CIG ecc), per aumentare la capacità della struttura e dell'organico tecnico di CCN, di cui rivedere in prospettiva l'organizzazione nel rispetto degli attuali livelli occupazionali e della salvaguardia dell'esperienza accumulata in venti anni dal CCN stesso a vantaggio delle comunità locali, ai fini di esercitare un rafforzato e focalizzato controllo operativo, sul territorio dei singoli Comuni aderenti al CCN, in merito alla continuità ed efficacia dei servizi, in particolare, di raccolta, trasporto, spazzamento e gestione dei centri di raccolta, a beneficio della qualità della vita dei cittadini e dell'efficienza delle imprese e delle altre persone giuridiche.

La riconduzione, all'interno di un'unica gara, dell'affidamento di raccolta, trasporto, spazzamento meccanico e manuale, recuperi e smaltimenti (con precisazione del perimetro complessivo in esito ad analisi in sede di finalizzazione degli atti di gara), a superamento della maggiore attuale frammentazione della gestione su più appalti differenziati (per cui si rinvia

anche alla precedente lettera c), conduce evidentemente all'ottenimento di una rilevante dimensione economica complessiva e di conseguenti economie di scala e da integrazione delle gestioni; da ciò dovrebbe ragionevolmente attendersi, tra l'altro, un apprezzabile beneficio in termini di ribasso in sede di gara, con conseguenti vantaggi per i Comuni in termini di spese correnti e per cittadini / imprese in termini di tributi e tariffe corrisposte; in termini operativi, data la complessità dell'aggregazione di cui sopra, la gara potrà prevedere differenziate decorrenze, in capo al nuovo futuro socio – appaltatore, delle gestioni oggi a più appaltatori, in relazione alle scadenze naturali di ogni rapporto in essere; l'inserimento, all'interno della procedura, anche delle fasi di smaltimento e recupero, in termini da definire negli atti di gara, potrebbe consentire l'accesso all'impiantistica di cui il socio – operatore potrebbe disporre, auspicabilmente minimizzando in particolare i picchi di costo unitario per alcune frazioni che hanno caratterizzato i periodi più recenti, e ciò nel medio – lungo periodo di riferimento dell'affidamento.

Deve essere considerato altresì principio fondamentale, che orienti lo sviluppo e l'attuazione della riconfigurazione del CCN, l'auspicabile invarianza dei costi complessivi sostenuti da ciascun Comune socio ed affidanti, e da tutti i Comuni nell'insieme, con i conseguenti effetti sull'ammontare della TARI a carico di cittadini ed imprese, con riferimento alle fasi della raccolta dei rifiuti, al trasporto, allo spazzamento, alla gestione delle piattaforme e dei centri di raccolta comunali, e ciò tenuto conto:

- della consistenza dell'insieme dei servizi oggetto della gara a doppio oggetto come sopra descritto, con opportunità di ottenere maggiori sconti in relazione alla maggior dimensione del perimetro di gestione assegnato, in ottica di economia di scala);

- della (massima) rilevanza assegnata al ribasso sull'offerta economica in sede di gara.

Il principio di invarianza di cui sopra non può, in tutta evidenza, estendersi agli oneri di smaltimento / valorizzazione finale delle diverse frazioni di rifiuto, i quali sono soggetti a fluttuazioni di mercato, nazionale e internazionale, che né possono essere assorbiti dagli appaltatori, né essere collocati in capo ad altri soggetti, fermo che in sede di offerta si potrà richiedere ai concorrenti di proporre strumenti di mitigazione in caso di necessità e fermo, altresì, che l'impresa aggiudicataria, nel caso di disponibilità di propri impianti, di proprietà o di rete, ben potrà garantire una maggiore stabilità nel tempo delle tariffe, potendo programmare per tempo la messa a disposizione dei volumi e dei quantitativi occorrenti allo smaltimento/trattamento dei rifiuti prodotti da CCN.

La riconduzione del soggetto giuridico ad un modello evoluto e previsto dalla più recente normativa (la società, nella fattispecie mista pubblico – privato) faciliterà l'ingresso di Comuni nuovi soci ed affidanti il servizio anche dopo la riconfigurazione, nei termini e nei limiti di cui al cd quinto d'obbligo ex art 106 c 12 DLgs 50 / 2016; inoltre, va evidenziato che l'evoluzione di CCN verso lo strumento societario consentirebbe l'allineamento rispetto alla forma giuridica degli altri operatori pubblici del ciclo dei rifiuti dell'area territoriale di riferimento, non potendosi escludere (pur nel rispetto dell'esito della procedura di evidenza pubblica) che, nel medio – lungo periodo, potrebbe eventualmente variare l'attuale approccio

regionale caratterizzato dalla non individuazione degli ambiti ottimali e dalla conferma del ruolo del singolo Comune quale ente concedente (art 200 u c DLgs 152 / 2006); in prospettiva, dunque, la forma societaria potrebbe facilitare eventualmente il dialogo e possibili forme di integrazione con le altre società pubbliche operanti nel ciclo dei rifiuti.

Il fatto che il CCN non disponga di risorse proprie rende ardua l'ipotesi di riconfigurazione in società in house providing ex art 16 DLgs 175 / 2016; il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) con sentenza 28/07/2015 n 3716 evidenzia che ad una struttura priva di risorse umane, di professionalità adeguate e di capacità tecnica-operativa adeguata ... non può essere affidato un servizio in house providing; quest'ultima dovrebbe disporre delle risorse proprie in quantità rilevante, e non riappaltare a terzi i propri principali svolgimenti, in particolare con riferimento alla prevalente gestione dei servizi tecnico – operativi sul territorio.

Va evidenziato come, nello spirito dei provvedimenti di derivazione europea e nazionali, la società mista con socio – appaltatore si possa ben configurare come strumento evoluto (societario) di controllo, da parte dei soggetti pubblici, nei confronti dell'operatore, all'interno della governance (interamente pubblica) della società.

Il fatto stesso che il CCN appalti a terzi, come detto, pressoché la totalità dei servizi tecnico – operativi sul territorio, ben si presta alla costituzione di una società mista ex art 17 DLgs 175 / 2016.

Infatti, la medesima procedura di gara (europea, data la rilevante dimensione economica del CCN stesso) per la scelta del socio privato – operatore, c.d. a doppio oggetto, concerne dunque contestualmente:

(a) l'acquisizione, da parte dell'operatore, di una quota di partecipazione nella società (esito della trasformazione di CCN, con offerte al rialzo a fronte di un valore - base) e

(b) l'aggiudicazione di appalti, remunerati dalla società mista al suo stesso socio operatore (che ad essa fornirà le relative prestazioni), individuato a fronte di offerta economicamente più vantaggiosa ex art 95 c 3 DLgs 50 / 2016, ossia con offerta economica al ribasso rispetto ad un corrispettivo – base ed offerta tecnica a valorizzare la qualità della proposta.

La concentrazione in un'unica procedura ed a vantaggio di un unico socio – appaltatore, se non di tutti, dei principali appalti di CCN (per tipologia e valore, attualmente frazionati ed anche di breve durata), raggiungerebbe l'obiettivo già sopra descritto, salva la complessa procedura iniziale (ma una tantum), di sgravare l'organico di CCN dalla relativa pesante gestione di una molteplicità di gare e di affidamenti, con conseguente liberazione di tempo, risorse, energie ai fini di esercitare un maggiore e più efficace controllo sul territorio e, nella prospettiva della società mista, sulle attività svolte dall'appaltatore – socio in esito alla gara a doppio oggetto.

In quanto innanzitutto appaltatore della società, il socio – operatore dovrà rispettare tutte le regole del vero e proprio contratto di appalto, che costituisce uno dei due oggetti della gara, e dunque sarà soggetto a controlli (più stringenti da parte del personale proprio di CCN) ed alle eventuali penali / sanzioni ove dovute, senza che la contestuale natura di socio di società mista (a cui presta la propria attività quale appaltatore) possa incidere su quanto sopra; ciò, in particolare, in relazione al fatto che la governance non assegnerà al socio – appaltatore un ruolo decisivo negli atti

da assumere (se al socio – appaltatore fosse assegnato invece un ruolo decisivo, il soggetto stesso potrebbe svolgere nel concreto sia il ruolo di controllore, sia quello di controllato, il che è assolutamente da evitare).

In quanto socio, le vicende proprie del soggetto privato (eventuali difficoltà finanziarie, sino al limite delle procedure concorsuali) non si riverberano direttamente sulla società mista, al di là del già citato fatto che, in quanto appaltatore, se quest'ultimo non dovesse essere (più) in grado di svolgere l'attività prevista dal contratto di appalto, scatterebbe l'applicazione delle già citate sanzioni e, in ultima analisi, la sostituzione in relazione alla non interrompibilità del servizio pubblico.

In sede di elaborazione ed approvazione della gara a doppio oggetto, saranno rispettate le previsioni dei requisiti obbligatori in materia (iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali ex DLgs 152 / 2006 parte IV), nonché saranno inserite previsioni che consentano la partecipazione, nel rispetto delle norme e della giurisprudenza corrente, solo a soggetti di notevole esperienza e dimensione operanti nel ciclo dei rifiuti (a titolo esemplificativo: significativo numero di anni di gestione continuativa nei servizi di interesse, svolgimento in contesti territoriali di dimensione non inferiori a quello di CCN, rilevante dimensione economico – finanziaria in termini di fatturato generato).".

Essendo il CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI un consorzio di enti locali ai sensi dell'art. 31 T.U.E.L., la trasformazione avviene in applicazione della disciplina speciale prevista nell'art. 115 T.U.E.L., in parziale deroga alla disciplina generale della trasformazione prevista dal Codice Civile, ferma peraltro la natura dell'operazione, che è trasformazione in senso tecnico.

Dal punto di vista procedimentale si evidenzia quanto segue.

a) Il capitale sociale iniziale deve essere determinato in misura non inferiore al fondo di dotazione del consorzio, quale risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, purché non inferiore a quello minimo richiesto dal Codice Civile per il modello organizzativo societario che si intende adottare: pertanto, il capitale sociale non potrà essere inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);

b) dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, approvato il data 13 aprile 2022 e regolarmente depositato presso il Registro Imprese, risulta che il patrimonio netto è pari ad Euro 206.583,00 (duecentoseimilacinquecentoottantatré virgola zero zero);

c) i Comuni di Albairate, con delibera del 13 luglio 2021 n. 28 e di Castano Primo con delibera n. 67 del 22 dicembre 2021, hanno deliberato di non partecipare alla società derivante dalla trasformazione in parola e pertanto a loro spetta il diritto alla liquidazione ai sensi dell'art. 115 T.U.E.L. co. 7 bis;

d) per quanto sopra indicato il capitale sociale viene proposto in Euro 185.922,00 (centoottantacinquemilanovecentoventidue virgola zero zero), in considerazione del fatto che la parte residua di patrimonio, corrispondente alle quote dei Comuni non aderenti, pari ad Euro 20.658,30 (ventimilaseicentocinquantotto virgola trenta), viene imputata a riserva al fine di consentire la suddetta liquidazione;

e) detto capitale è suddiviso in 185.922 (centoottantacinquemilanovecentoventidue) azioni del valore nominale di 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna e attribuite in egual misura, pari

10.329 (diecimilatrecentoventinove) azioni per ciascun Comune partecipante, secondo il prospetto che si allega al presente atto con la lettera "B".

f) In deroga al Codice Civile, la valutazione del patrimonio sociale dovrà essere compiuta, ai sensi dell'art.115, comma 3, T.U.E.L., entro tre mesi dall'iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese, per tale dovendo essere intesa la data di costituzione della società.

g) La delibera deve contenere tutti gli elementi ed i dati richiesti dall'art. 2328 c.c. per la costituzione di una società per azioni, in coerenza con quanto disposto altresì dall'art. 2500 c.c., norma generale in materia di trasformazione, fra cui, in particolare, la denominazione, la sede della società, l'indicazione delle persone a cui è affidata l'amministrazione e quelle a cui è affidato il controllo.

h) Lo statuto che disciplinerà la società risultante dalla trasformazione è quello già approvato dai Consigli Comunali, salve alcune rifiniture lessicali o correzione di errori materiali, che il Presidente mi consegna e che io notaio allego sotto la lettera "C".

i) Per effetto della trasformazione, la denominazione della società diverrà **"CONSORZIO DEI NAVIGLI S.P.A."**;

l) la sede sociale resta fissata nel Comune di Albairate, all'indirizzo che, ai soli fini dell'art. 111 ter disp. att. al Codice Civile, viene indicato in Via Cesare Battisti n.2;

m) l'oggetto della Società è indicato agli artt. 3, 4 e 5 dell'allegato Statuto sociale, che qui di seguito si riportano:

"3) La Società ha per oggetto:

3.1) la gestione integrale del ciclo dei rifiuti articolata come a seguire sub a) e b):

a) ciclo dei rifiuti (raccolta differenziata, trasporto, spazzamento meccanico e manuale, gestione dei centri di raccolta e relativi interventi strutturali, smaltimento e valorizzazione delle diverse frazioni, interventi di pulizia straordinaria e di bonifica del territorio da rifiuti pericolosi e non, fornitura delle dotazioni per la raccolta agli utenti; attività tecnico / amministrativa correlata: gestione delle autorizzazioni, adempimenti connessi alla tenuta di registri e formulari, rendicontazioni a diversi soggetti ed enti pubblici e privati ecc), ai sensi dell'art 200 u c DLgs 152 / 2006 e del Titolo II della Legge Regione Lombardia 26 / 2003;

b) programmazione e controllo della gestione di cui sopra sub a); elaborazione di piani finanziari e relative tariffe, bollettazione / fatturazione, incasso, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della TARI ex art 1 c 639 e ss Legge 147 / 2013 e del tributo / tariffa che eventualmente in futuro sostituirà quest'ultima, nonché dei tributi / tariffe preesistenti (TARSU, TIA, TARES);

3.2) promozione e gestione della valorizzazione territoriale e turistica nel territorio dei Comuni soci.

Si precisa che oltre l'ottanta per cento del fatturato, relativamente alle attività di cui ai punti 3.1.b), 3.2) e 4) della società sarà obbligatoriamente effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti pubblici soci.

4) La Società può:

- svolgere servizi ed attività a contenuto energetico ed ambientale, anche al

di fuori di quanto previsto al precedente art 3 c 1 lettera a), nell'ottica della sostenibilità e nel rispetto dei principi della green economy;

- svolgere studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici e privati nel settore di cui all'art.3 e nei servizi / attività di cui al punto precedente, che siano comunque connessi alle competenze aziendali, compatibilmente con la normativa vigente;

- provvedere a tutte le attività connesse con i servizi e le attività di cui sopra, operando in tutto il territorio nazionale, nel rispetto della normativa vigente;

- compiere ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, immobiliare, di servizio e di studio necessaria al perseguimento dei propri fini, ivi compresa la costituzione di società e l'acquisto di partecipazioni in altre società;

- operare in convenzione con Enti Locali non soci con riferimento al settore di cui sopra sub 3.2);

- prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale, purché ciò risulti strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

5) Le attività finanziarie dovranno comunque essere svolte in via residuale e non prevalente ed in modo strumentale e funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale."

n) il Presidente infine riferisce che, per consolidata dottrina di matrice notarile, all'ipotesi di trasformazione in oggetto, specificamente prevista e disciplinata dall'art. 115 T.U.E.L., non si applica il diritto di opposizione dei creditori ai sensi della normativa generale del codice civile in materia di trasformazione.

A questo punto il Presidente rappresenta che occorre procedere, a seguito ed in conseguenza della trasformazione, se deliberata, alla nomina dei nuovi organi sociali.

In merito all'amministrazione, si propone di nominare un Consiglio di Amministrazione che dura in carica 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, composto da:

Carlo Ferrè, nato a Canegrate (MI), il [redacted] e residente a Bernate Ticino (MI), 20010, [redacted] Codice Fiscale: [redacted], quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Daniela Pallazzoli, nata a Lecco (CO), il [redacted] e residente a Cusago (MI), 20057, [redacted] Codice Fiscale: [redacted], quale Consigliere;

Giovanni Sagaria, nato a Corleto Perticara (PZ), il [redacted] e residente a Pavia, [redacted] Codice Fiscale [redacted], quale Consigliere.

In riferimento alla nomina dell'organo amministrativo pluripersonale in luogo dell'amministratore unico, il Presidente espone le motivazioni, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016, consistenti nella necessità di garantire una adeguata rappresentanza, considerato l'elevato numero (diciotto) e la distribuzione e l'ampiezza territoriale degli stessi, in relazione anche alla peculiarità e delicatezza e all'interesse pubblico dei servizi erogati (ciclo integrato di igiene ambientale, comprensivo della gestione e riscossione della TARI, oltre alla promozione e valorizzazione territoriale).

Con riferimento al controllo, si propone di nominare, per i prossimi tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, un collegio sindacale composto da 3 (tre) sindaci effettivi e da 2 (due) sindaci supplenti.

A comporre il Collegio Sindacale si propone di nominare le persone di cui in seguito, per ciascuna delle quali non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza ed i cui incarichi in altre società sono stati in precedenza comunicati ai soci, precisamente:

a) Sindaci effettivi

- **Marco Reposi**, nato ad Abbiategrasso (MI), il [redacted] e residente ad Abbiategrasso (MI), 20081, [redacted] Codice Fiscale: [redacted] iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 49095, al quale è affidata la carica di Presidente;

- **Antonella Chiametti**, nata a Milano (MI), il [redacted] e residente a Milano (MI), 20161, [redacted] Codice Fiscale: [redacted] iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 122727;

- **Andrea Stifanelli**, nato a Venezia (VE), il [redacted] e residente a Venezia Mestre (VE), 30171, [redacted] Codice Fiscale: [redacted] iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 148250;

b) Sindaci supplenti:

- **Andrea Giuseppe Busnelli**, nato a Milano (MI), il [redacted] e residente a Milano (MI), 20144, [redacted] Codice Fiscale: [redacted] iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 8961;

- **Cristian Perini**, nato a Mirano (VE), il [redacted] e residente a Noale (VE), 30033, [redacted] Codice Fiscale: [redacted] iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 172328.

Con riferimento al soggetto incaricato della revisione legale dei conti si propone di nominare:

- **Aldo Mainini**, nato a Magenta (MI), il [redacted] e residente a Bernate Ticino (MI), 20010, [redacted] Codice Fiscale: [redacted] iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 34080.

A questo punto il Presidente invita i presenti alla discussione.

[Redacted section containing multiple lines of blacked-out text]

OMISSIS

Il Presidente a questo punto mette in votazione gli argomenti all'Ordine del Giorno.

Quindi il Presidente invita i presenti a votare sulla seguente proposta di delibera:

1 - di trasformare il "CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI" in Società

per azioni con la denominazione "**CONSORZIO DEI NAVIGLI S.P.A.**";

2 - di stabilire la sede sociale in Albairate, Via Cesare Battisti n. 2;

3 - di stabilire, ai sensi dell'art. 115, comma 1, T.U.E.L., che il capitale sociale sia fissato in Euro 185.922,00 (centoottantacinquemilanovecentoventidue virgola zero zero) suddiviso in numero 185.922 (centoottantacinquemilanovecentoventidue) azioni del valore nominale di 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna e attribuite in egual misura a ciascun Comune partecipante secondo il prospetto già allegato al presente atto con la lettera "B";

4 - di approvare il testo dello statuto sociale che disciplinerà l'organizzazione della società per azioni risultante dalla trasformazione, e che sostituirà integralmente lo Statuto attuale, nella versione già allegata al presente atto sotto la lettera "C";

5 - di approvare espressamente l'oggetto sociale di cui agli artt. 3, 4 e 5 dell'allegato Statuto sociale, che qui di seguito si riportano:

"3) La Società ha per oggetto:

3.1) la gestione integrale del ciclo dei rifiuti articolata come a seguire sub a) e b):

a) ciclo dei rifiuti (raccolta differenziata, trasporto, spazzamento meccanico e manuale, gestione dei centri di raccolta e relativi interventi strutturali, smaltimento e valorizzazione delle diverse frazioni, interventi di pulizia straordinaria e di bonifica del territorio da rifiuti pericolosi e non, fornitura delle dotazioni per la raccolta agli utenti; attività tecnico / amministrativa correlata: gestione delle autorizzazioni, adempimenti connessi alla tenuta di registri e formulari, rendicontazioni a diversi soggetti ed enti pubblici e privati ecc), ai sensi dell'art 200 u c DLgs 152 / 2006 e del Titolo II della Legge Regione Lombardia 26 / 2003;

b) programmazione e controllo della gestione di cui sopra sub a); elaborazione di piani finanziari e relative tariffe, bollettazione / fatturazione, incasso, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della TARI ex art 1 c 639 e ss Legge 147 / 2013 e del tributo / tariffa che eventualmente in futuro sostituirà quest'ultima, nonché dei tributi / tariffe preesistenti (TARSU, TIA, TARES);

3.2) promozione e gestione della valorizzazione territoriale e turistica nel territorio dei Comuni soci.

Si precisa che oltre l'ottanta per cento del fatturato, relativamente alle attività di cui ai punti 3.1.b), 3.2) e 4) della società sarà obbligatoriamente effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti pubblici soci.

4) La Società può:

- svolgere servizi ed attività a contenuto energetico ed ambientale, anche al di fuori di quanto previsto al precedente art 3 c 1 lettera a), nell'ottica della sostenibilità e nel rispetto dei principi della green economy;

- svolgere studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici e privati nel settore di cui all'art.3 e nei servizi / attività di cui al punto precedente, che siano comunque connessi alle competenze aziendali, compatibilmente con la normativa vigente;

- provvedere a tutte le attività connesse con i servizi e le attività di cui sopra, operando in tutto il territorio nazionale, nel rispetto della normativa vigente;

- compiere ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria,

immobiliare, di servizio e di studio necessaria al perseguimento dei propri fini, ivi compresa la costituzione di società e l'acquisto di partecipazioni in altre società;

- operare in convenzione con Enti Locali non soci con riferimento al settore di cui sopra sub 3.2);

- prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale, purché ciò risulti strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

5) Le attività finanziarie dovranno comunque essere svolte in via residuale e non prevalente ed in modo strumentale e funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale.";

6 - di stabilire la durata della società fino al 31 dicembre 2050;

7 - di confermare che gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Quindi il Presidente invita i presenti a votare su tale proposta di delibera sopra indicata, facendo preliminarmente presente che, durante la discussione, il Comune di Cassinetta di Lugagnano si è assentato.

Si procede a votazione per alzata di mano.

All'esito della votazione il Presidente dichiara che l'assemblea con voti favorevoli di 16 (sedici) Comuni su 17 (diciassette) Comuni presenti e precisamente col voto favorevole dei Comuni di: Arluno, Bernate Ticino, Besate, Bubbiano, Busto Garolfo, Calvignasco, Casorate Primo, Cislino, Corbetta, Cusago, Inveruno, Mesero, Morimondo, Nosate, Vanzaghello, Vittuone.

voti contrari: il Comune di Castano Primo.

astenuti: nessuno.

assenti: Comuni di Cassinetta di Lugagnano, Albairate e Ozzero.

DELIBERA

di approvare la proposta di delibera sopra formulata.

A questo punto il Presidente invita i presenti a votare sulla seguente proposta di delibera relativa agli organi sociali:

8 - di stabilire che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, composto da:

Carlo Ferrè, nato a [redacted] (MI), il [redacted] e residente a Bernate Ticino (MI), 20010, [redacted] 59, Codice Fiscale: [redacted] B593E, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Daniela Pallazzoli, nata a [redacted] (CO), il [redacted] e residente a Cusago (MI), 20057, [redacted], Codice Fiscale: [redacted] 2 [redacted] quale Consigliere;

Giovanni Sagaria, nato a [redacted] (PZ), il [redacted] residente a Pavia, [redacted], Codice Fiscale [redacted] J [redacted] quale Consigliere.

9 - di affidare il controllo della società, per tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ad un collegio sindacale composto da:

a) Sindaci effettivi

- **Marco Repossì**, nato ad Abbiategrasso (MI), il [redacted] e residente ad Abbiategrasso (MI), 20081, [redacted], Codice Fiscale: [redacted]

[redacted] iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 49095, al quale è affidata la carica di Presidente;

- **Antonella Chiametti**, nata a Milano (MI), il [redacted] e residente a Milano (MI), 20161, [redacted] 2, Codice Fiscale: [redacted];
[redacted] iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 122727;

- **Andrea Stifanelli**, nato a Venezia (VE), il [redacted] e residente a Venezia Mestre (VE), 30171, [redacted] 4, Codice Fiscale: [redacted];
[redacted] iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 148250;

b) Sindaci supplenti:

- **Andrea Giuseppe Busnelli**, nato a Milano (MI), il [redacted] e residente a Milano (MI), 20144, [redacted] Codice Fiscale: [redacted];
[redacted] iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 8961;

- **Cristian Perini**, nato a Mirano (VE), il [redacted] e residente a Noale (VE), 30033, [redacted] Codice Fiscale: [redacted];
[redacted] iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 172328.

10 - di affidare la revisione legale dei conti a:

- **Aldo Mainini**, nato a Magenta (MI), il [redacted] e residente a Bernate Ticino (MI), 20010, [redacted] Codice Fiscale: [redacted];
[redacted] iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 34080.

Quindi il Presidente invita i presenti a votare su tale proposta di delibera sopra indicata.

Si procede a votazione per alzata di mano.

All'esito della votazione il Presidente dichiara che l'assemblea con voti favorevoli di 15 (quindici) Comuni presenti e precisamente dei Comuni di: Arluno, Bernate Ticino, Besate, Bubbiano, Busto Garolfo, Calvignasco, Casorate Primo, Cisliano, Cusago, Inveruno, Mesero, Morimondo, Nosate, Vanzaghello, Vittuone.

voti contrari: nessuno

astenuti: Comune di Corbetta e di Castano Primo.

assenti: Comuni di Ozzero, Albairate e Cassinetta di Lugagnano.

DELIBERA

di approvare la proposta di delibera sopra formulata.

Il Presidente, preso atto di quanto sopra, dichiara quindi che l'assemblea del Consorzio ha approvato, secondo quanto sopra deliberato, di trasformare il "CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI" in Società per azioni con la denominazione "CONSORZIO DEI NAVIGLI S.P.A.", nei termini specificati nelle delibere assunte.

Il Presidente mi dichiara quindi, ai fini della voltura nei pubblici registri che non vi sono né beni immobili di proprietà dell'ente né automezzi di proprietà dell'ente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciotto e minuti quindici.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società; ai sensi dell'art.115, comma 6, T.U.E.L., il presente atto è esente da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che da me scritto con mezzi elettronici e da me completato a mano su fogli sette per facciate ventisette sin qui, è stato da me Notaio letto al costituito, unitamente a quanto allegato, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore undici e minuti quarantacinque.

FIRMATO:

MARCO NATALE MARELLI

ROBERTO BALLETTA, NOTAIO (L.S.)

- Comune di Albairate, con sede in Albairate, Via Cesare Battisti n. 2, codice fiscale 03623810151,

interviene: NOME E COGNOME

FIRMA

- Comune di Arluno, con sede in Arluno, Piazza De Gasperi n.7, codice fiscale 02938070154,

interviene: NOME E COGNOME MORENO AGUI

FIRMA

- Comune di Bernate Ticino, con sede in Bernate Ticino, Piazza della Pace, codice fiscale 03365620156,

interviene: NOME E COGNOME MARIANA COLOMBO

FIRMA

- Comune di Besate, con sede in Besate, Via Duca Uberto Visconti di Modrone n.5, codice fiscale 04935080152,

interviene: NOME E COGNOME BELTRAMI GIAN PIETRO

FIRMA

- Comune di Bubbiano, con sede in Bubbiano, Piazza Vittorio Veneto n. 16, codice fiscale 80137950152, PATRIZIA GENTILE

interviene: NOME E COGNOME

FIRMA

- Comune di Busto Garolfo, con sede in Busto Garolfo, Piazza Armando Diaz n. 2, codice fiscale 00873100150,

interviene: NOME E COGNOME ANDEA MIAA

FIRMA

- Comune di Calvignasco, con sede in Calvignasco, Via Fiume n.5, codice fiscale 80105450151,

interviene: NOME E COGNOME GIUSEPPE GANDINI

FIRMA

- Comune di Casorate Primo, con sede in Casorate Primo, Via Dall'Orto n. 15, codice fiscale 00468580188,

interviene: NOME E COGNOME ENRICO VAI

FIRMA

- Comune di Cassinetta di Lugagnano, con sede in Cassinetta di Lugagnano, Piazza G. Negri n.3, codice fiscale 03621920150,

interviene: NOME E COGNOME DOMENICO FINIGUERRA

FIRMA

- Comune di Castano Primo, con sede in Castano Primo, Corso Roma - Villa Rusconi, codice fiscale 01639920154,

interviene: NOME E COGNOME GIUSEPPE PINAROLLO

FIRMA

- Comune di Cisliano, con sede in Cisliano, Via Piave n. 9, codice fiscale 82003070156,



Handwritten signature: G. Belloni

Handwritten signature: P. Gentile

Handwritten signature: A. Miana

Handwritten signature: G. Gandini

Handwritten signature: E. Vai

Handwritten signature: D. Finiguerra

Handwritten signature: G. Pinarollo

Vertical handwritten note: Mano Mirella Marchi

interviene: NOME E COGNOME

LUCA DURE'

FIRMA



- Comune di **Corbetta**, con sede in Corbetta, Via Carlo Cattaneo n. 25, codice fiscale 03122360153,

interviene: NOME E COGNOME

MARCO BACCALINI

FIRMA




- Comune di **Cusago**, con sede in Cusago, Piazza Sencino, n. 2, codice fiscale 80095950152,

interviene: NOME E COGNOME

TRIULZI GIOVANNI

FIRMA



- Comune di **Inveruno**, con sede in Inveruno, Via Senatore Giovanni Marcora n. 38/40, codice fiscale 01490870159,

interviene: NOME E COGNOME

SARA BERTINICCI

FIRMA




- Comune di **Mesero**, con sede in Mesero, Via San Bernardo n.41, codice fiscale 03476900158,

interviene: NOME E COGNOME

DAVIDE GARAVAGLIA

FIRMA




- Comune di **Morimondo**, con sede in Morimondo, Piazza Municipio, codice fiscale 82003090154,

interviene: NOME E COGNOME

Marco Natale Marcellini

FIRMA



- Comune di **Nosate**, con sede in Nosate, Via Ponte di Castano n. 2, codice fiscale 03606860157,

interviene: NOME E COGNOME

ROBERTO CATTANEO

FIRMA



- Comune di **Ozzero**, con sede in Ozzero, Piazza Vittorio Veneto n.2, codice fiscale 04935070153,

interviene: NOME E COGNOME


FIRMA

- Comune di **Vanzaghello**, con sede in Vanzaghello, Via Donatori Volontari del Sangue n. 3, codice fiscale 02937320154,

interviene: NOME E COGNOME

ARCONTE GATTI

FIRMA



- Comune di **Vittuone**, con sede in Vittuone, Piazza Italia n. 5, codice fiscale 00994350155,

interviene: NOME E COGNOME

ROBERTO CASSANI

FIRMA

